

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 5

Adunanza 4 agosto 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CHIERI – ADOZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO AREA SPORTIVA "TETTI FASANO" (ART. 40 L.R. 56/77 E S.M.I.) E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE N. 19 AL P.R.G.C. VIGENTE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 89 – 30083/2009

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, UGO PERONE e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Chieri:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-19211 del 19/05/1997, successivamente modificato con le Varianti Strutturali n. 4 e n. 5, approvate rispettivamente con D.G.R. n. 34-06092 del 23/05/2002 e D.G.R. n. 7-09855 del 08/07/2003;
- ⇒ ha approvato sedici Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 62 del 20/04/2009, il Piano Particolareggiato dell'area sportiva "Tetti Fasano" ai sensi dell'art. 40 della L.R. 56/77 e contestualmente il progetto preliminare della Variante parziale n. 19 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 14/07/2009, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 95/2009*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 30.511 abitanti al 1971, 30.960 abitanti al 1981, 31.292 abitanti al 1991 e 32.136 abitanti al 2001, dato quest'ultimo che conferma una lieve ma costante crescita demografica;
- ⇒ superficie territoriale: 5.417 *ha* di collina, dei quali, 4.288 *ha* presentano pendenze inferiori ai 5° e 1.129 *ha* hanno pendenze comprese tra i 5° e i 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 2.954 *ha* appartengono alla Classe II, pari a circa il 54% del territorio comunale;
- ⇒ è compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "Area Chieri", rispetto al quale vanno perseguiti gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia di sub-ambito;
- ⇒ è individuato dal P.T.C. come centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, livello IV superiore, nonché capoluogo di sub-ambito;
- ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) come "centro storico di notevole rilevanza regionale";
- ⇒ insediamenti residenziali: il P.T.C. individua l'area vasta del Chierese, all'interno della quale troveranno attuazione le previsioni del Piano Paesistico di iniziativa regionale previsto per l'ambito di approfondimento della Collina di Torino;
- ⇒ sistema produttivo: il Chierese si connota come il principale polo tessile-cotoniero piemontese. Nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero ed artigianale del P.T.C. il Comune è capoluogo del rispettivo *bacino con fattori limitanti*;
- ⇒ aderisce al *Patto Territoriale Torino Sud*, promosso dal Comune di Moncalieri, a cui partecipano 23 comuni dell'area sud-est della Provincia, oltre alla Provincia di Torino e a numerose associazioni, consorzi e società;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità e i trasporti:
  - è attraversato dalla ferrovia, sono presenti n. 2 stazioni ed è individuato dal P.T.C. quale centro di interscambio di tipo B2 tra ferro, gomma e privato (porta provinciale);
  - è attraversato dall'Autostrada A21, Torino-Piacenza, dalla ex S.S. n. 10 Padana Inferiore (ora di interesse regionale) e dalle S.P. n. 122, 125, 128;
  - è prevista dal P.T.C. la circonvallazione all'abitato di Chieri, attualmente in corso di realizzazione. Tale asse costituisce una porzione dell'esteso "anulare metropolitano" previsto anch'esso dal P.T.C.;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Canarone, Castelvechio, Rio Asinaro, Rio del Vallo, Rio Gionchetto, Rio Vaiors, Rio del Molino della Torre, Rio di Aranzone, Rio di Arbietto, Rio di Baldissero, Rio di Gola, Rio Moano, Rio Ravetta, Rivo Ambuschetto, Rivo di Cesole, Rivo di Santena, Santena, Tepice, Valle dei Ceppi, che complessivamente determinano un vincolo ex D. Lgs. 42/2004 di 1.248 *ha*;
  - in base alla Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, 174 ettari del territorio sono individuati come aree inondabili, con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni, 6 ettari da frane attive areali, 23 ettari da areali di frane quiescenti;
  - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di frane attive;
- ⇒ tutela ambientale:
  - area ad elevata qualità paesistico ambientale (collina di Torino), per la quale l'art. 12 del P.T.R. prevede la redazione di un Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, di competenza regionale;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto del Piano Particolareggiato dell'area sportiva "Tetti Fasano" e contestualmente il progetto preliminare della Variante parziale n. 19 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 62/2009, finalizzati a rilocalizzare nell'area a sud del campo Archero il campo da calcio "Buozzi" e le strutture connesse;

rilevato che, nello specifico, il progetto del Piano Particolareggiato dell'area sportiva "Tetti Fasano" e il contestuale progetto preliminare della Variante parziale n. 19 al P.R.G.C. vigente, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone per parte dell'ambito già individuato con l'acronimo *Frp1* "Area sistemata a sud del territorio urbanizzato e a nord dell'area di espansione industriale destinata alla realizzazione di un campo da golf" le seguenti variazioni:

- individuazione di una nuova area a Servizi S2 di 63.496 mq derivante dalla rilocalizzazione di una parte dell'area a Servizi S2 (posta a nord dell'ambito *Frp1*) per una superficie di 55.120 mq e da 8.376 mq quale nuovi standards alla residenza (verificati ai sensi delle lettere b) - c) comma 4 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.);
- localizzazione dell'argine in sponda sinistra del Rio Tepice;
- reiterazione dei vincoli inerenti la viabilità in progetto tra la rotatoria di via Tetti Fasano e via Augusto Monti, già prevista dal piano vigente;

preso atto, che in merito alla Variante in oggetto l'Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere la Valutazione Ambientale Stregica (V.A.S) ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 27/08/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 27/07/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli

Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 19 al P.R.G.C. vigente, contestuale al progetto del Piano Particolareggiato dell'area sportiva "*Tetti Fasano*", adottato dal Comune di Chieri (ai sensi dell'art. 40 L.R. 56/77) con deliberazione C.C. n. 62 del 20/04/2009, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Chieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta